

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE – ASSISTITE DA GARANZIA DELLA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA

I Sezione – Informazioni sulla Banca

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA (codice ABI 5550.9)

Società per azioni con sede legale e amministrativa in Lanciano, viale Cappuccini n. 76

Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 00391250693 - Iscrizione all'Albo delle Banche 5063

Capitale Sociale al 31/12/2010: € 57.367.368,00 - Riserve al 31/12/2010: € 240.554.818,00

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros" ("Convenzione per i bonifici in euro")

Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR.

Sito internet www.bpls.it, indirizzo e-mail info@bpls.it

Telefono 0872/7041 (centralino) - Fax 0872/704260

II Sezione – Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Con il contratto di finanziamento la banca eroga una somma al cliente che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento, a tasso fisso o variabile, con rate a scadenze concordate.

I finanziamenti sono assistiti dalla garanzia di una Cooperativa Artigiana di Garanzia e possono essere assistiti da garanzie di natura personale. I finanziamenti possono beneficiare di un contributo in c/interesse.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- l'impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni di tassi al ribasso (nel caso di operazione a tasso fisso);
- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza (nel caso di operazioni a tasso variabile)
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese), se prevista in contratto.

III Sezione – Condizioni economiche

Tasso annuo nominale (T.A.N.) fisso massimo : 8,000%
(in ragione dell'anno civile)

Tasso annuo nominale (T.A.N.) variabile massimo: cfr. parametri di seguito riportati

Euribor 6 mesi media mensile mese precedente (360/365) + spread massimo 6,00 p.p.

Tasso di riferimento per il credito artigiano di durata superiore ai 18 mesi

Tasso di mora: tasso contrattuale maggiorato di 3 punti

Calcolo degli interessi di mora: posticipato, per gli effettivi giorni di ritardo nel pagamento della rata, calcolato sulla base di un anno di 365 giorni

Spese di istruttoria*: 1,50 per cento, calcolate sull'importo del finanziamento

Imposta sostitutiva*: 0,25 per cento, calcolata sull'importo del finanziamento
(per finanziamenti aventi durata superiore a 18 mesi)

Imposta di bollo : applicata nella misura vigente, trattenuta all'erogazione
(per finanziamenti con durata fino a 18 mesi erogati per cassa o con accredito in c/c non intestato al prestatario)

**OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE –
ASSISTITE DA GARANZIA DELLA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA**

Spese rata*:	€ 1,75
Spese per certificazione interessi passivi:	€ 25,00
Commissione per estinzione anticipata:	1 per cento, calcolata sul debito residuo
Commissione per invio sollecito di pagamento:	€ 5,00 (cadauno)
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche (annuale ed all'estinzione del rapporto)*	€ 1,33
Periodicità invio rendiconto	annuale
Periodicità invio documento di sintesi	annuale
* Spese che rientrano nel calcolo del T.A.E.G.	
<i>Esempio di calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)</i>	
Ammontare del prestito	€ 20.000,00
Durata	mesi 36
Rimborso	mensile
Numero rate	36
Importo rata	€ 626,75
T.A.N.	8,000%
Spese rata	€ 1,75
Spese di istruttoria	€ 300,00
Imposta sostitutiva (0,25%)	€ 50,00
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche	€ 532
T.A.E.G.:	9,844%
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bpls.it .	

IV Sezione – Clausole contrattuali

Calcolo interessi di mora: In caso di ritardato pagamento delle rate alle scadenze convenute così come nel caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto dall'Impresa e non pagato produrrà interessi di mora pari a «mora» punti percentuali in più del tasso in vigore al momento dell'inadempimento a decorrere rispettivamente dalla data di scadenza della rata insoluta o dalla data di decadenza o di risoluzione del contratto, fino all'effettivo saldo. Su tali interessi, calcolati sulla base di un anno di 365 giorni e per il numero effettivo dei giorni trascorsi, non è consentita la capitalizzazione periodica.

Clausola risolutiva espressa: Ferma restando, ove occorra, l'applicazione dell'art. 1186 c.c., la Banca potrà dichiarare risolto il presente contratto di finanziamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. qualora:

l'Impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo di interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola di ammortamento;

l'Impresa e gli eventuali garanti subiscano protesti o compiano qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria od economica ovvero siano assoggettati ad una qualsiasi procedura concorsuale;

le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;

l'Impresa non segnali alla Banca ogni variazione di fatto e di diritto che comunque la riguardi; in relazione a ciò prende atto che condizione essenziale per il mantenimento del finanziamento e della rateazione sopra stabilita è la continuazione dell'attività da parte dell'Impresa per tutta la durata del finanziamento;

l'Impresa non adempia agli obblighi di cui al presente contratto.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere nei confronti dell'Impresa e degli eventuali garanti, anche in via esecutiva, l'immediata restituzione dell'intero suo credito per interessi, accessori, capitale, oltre alla commissione per estinzione anticipata, se contrattualmente prevista.

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE – ASSISTITE DA GARANZIA DELLA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA

Valore probatorio delle scritture contabili: Agli effetti della esatta determinazione del credito della Banca faranno fede in qualsiasi momento, così anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, i libri e le registrazioni della Banca.

Variatione condizioni economiche: L'Impresa, ai sensi degli artt. 118 e 161, secondo comma, T.U.B., nel prendere atto che, nel periodo di durata del finanziamento, potranno variare le condizioni economiche applicate al finanziamento stesso, approva specificamente che in caso di variazioni ad essa sfavorevoli delle eventuali variazioni le siano comunicate nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli sopra citati

Deroga di competenza giudiziaria: A tutti gli effetti del presente contratto la Banca elegge domicilio in Lanciano presso la propria sede legale; l'Impresa e gli eventuali garanti all'indirizzo cui è diretta la presente, al quale potranno essere fatte validamente, anche mediante semplice lettera, le comunicazioni relative al rapporto e alle modificazioni delle sue condizioni. Foro competente per ogni eventuale controversia sarà quello di Lanciano.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Viale Cappuccini n. 76 - 66034 Lanciano**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Ammortamento: piano di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate.

Commissione per estinzione anticipata: è il compenso onnicomprensivo che il finanziato è tenuto a pagare alla Banca per aver rimborsato anticipatamente rispetto alle previsioni contrattuali, in tutto o in parte, il finanziamento. L'entità di tale commissione è espressa in misura percentuale sulla quota capitale rimborsata anticipatamente.

Cooperativa Artigiana di Garanzia: organismo mutualistico creato per favorire l'accesso dei propri soci al credito bancario attraverso la concessione della propria garanzia.

Contributo: rappresenta l'abbattimento del tasso di interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un ente pubblico in base ad una specifica legge e/o convenzione sottoscritta dalla banca che eroga il finanziamento. Il contributo può essere erogato dall'Ente erogatore direttamente al cliente oppure al cliente per il tramite della Banca oppure alla Banca quando il cliente rimborsa il finanziamento a tasso agevolato.

Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.): rappresenta il costo effettivo dell'operazione sostenuto dal cliente; detto costo effettivo, da determinarsi al momento della stipula, tiene conto degli interessi e di tutte le spese che il cliente è tenuto a pagare, compresa l'imposta sostitutiva.

Rata: pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo cadenze stabilite contrattualmente.

Spese di istruttoria: recupero delle spese sostenute per l'istruttoria della pratica;

Tasso di interesse nominale annuo (TAN): rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) ed il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.

Tasso di mora: è il tasso di interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non pagate ed è espresso come punti di maggiorazione da applicare al tasso del finanziamento.

Tasso fisso: tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.

Tasso indicizzato: tasso di interesse che varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione esplicitamente indicato nel contratto.